



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: /
Registro Generale: 7313/2004

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. Emidio Frascione
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Cesare Lamberti
Cons. Marzio Branca

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **10 Settembre 2004** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

COMUNE DI MASSAROSA

rappresentato e difeso da:

Avv. FEDERICO MONTALDO
Avv. TOMASO GALLETTO

con domicilio eletto in Roma

VIALE GIULIO CESARE N.14
presso
GABRIELE PAFUNDI
contro

SEA - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

rappresentato e difeso da:

Avv. MAURIZIO MANETTI

con domicilio eletto in Roma

VIA SCHINO 29
presso
MASSIMO GENTILE

per l'annullamento dell'ordinanza del *TAR TOSCANA - FIRENZE :Sezione II n. 719/2004* , resa tra le parti, concernente *INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SOMME PER INADEMP.SISTEMA INTEGRATO RIF.SOLIDI URBANI* ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto introduttivo della apposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

SEA - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi, altresì, per le parti l'Avvocato Montaldo per il comune appellante l'Avvocato Manetti per l'appellata resistente;

Vista la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 5.6 luglio 2004 in forza della quale deve ritenersi mutato il testo dell'art. 33 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7, lett. a, della legge 21 luglio 2000 n. 205;

Ritenuto e considerato che il mutato ordine delle attribuzioni giurisdizionali in tema di "indennità, canoni ed altri corrispettivi" relativi a pubblici servizi non è privo di effetti in materia di norme processuali applicabili al giudizio di apposizione a decreto ingiuntivo in corso;

Ritenuto pertanto che l'invocato precedente giurisprudenziale della Sezione (ordinanza n. 1825/2003) non possa essere adattato alla fattispecie in esame;

Considerato che il sopravvenuto difetto di giurisdizione sull'oggetto originario della pretesa (rilevabile d'ufficio) connota particolarmente il giudizio di apposizione pendente in primo grado, sotto il profilo del fumus, e non può restare privo di riflessi nella fase cautelare relativa alla sospensione della clausola di provvisoria esecutività;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 7313/2004) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **accoglie** l'istanza cautelare in primo grado e sospende la provvisoria esecuzione del decreto opposto;

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 10 Settembre 2004

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 7313/2004) è stata trasmessa al

.....

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE